

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3741 del 26/07/2021
Oggetto	Società PETRONCINI IMPIANTI SPA in Comune di Terre del Reno - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA TORREFAZIONE DEL CAFFÈ ED AFFINI autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019 adottato da Arpae.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-3854 del 26/07/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisei LUGLIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 11098/2021/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **PETRONCINI IMPIANTI SPA** con sede legale nel Comune di Modena V.le Vittorio Veneto 2 ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via del Fantino 2 – Sant'Agostino - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Terre del Reno n. 6748 del 30/03/2021. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA TORREFAZIONE DEL CAFFÈ ED AFFINI** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019 adottato da Arpae.

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 30/03/2021 trasmessa dallo SUAP del Comune di Terre del Reno e assunta al P.G. di Arpae Ferrara in data 08/04/2021 con il n. PG/2021/54548 presentata al SUAP del Comune di Terre del Reno in data 30/03/2021 dalla Società **PETRONCINI IMPIANTI SPA** dal Sig. Nicola Panzani in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune di Modena V.le Vittorio Veneto 2 – CF 02193410368 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via del Fantino 2 – Sant'Agostino - per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA TORREFAZIONE DEL CAFFÈ ED AFFINI** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019 adottato da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica delle matrici ambientali scarichi idrici, emissioni in atmosfera ed impatto acustico più precisamente:

- **scarichi idrici:**

- nello scarico **S1**, nel fossato stradale a fregio di via del Fantino, confluiranno le acque derivanti da due servizi igienici posti sul retro del fabbricato, previo trattamento costituito da una fossa Imhoff ed un filtro anaerobico, e quelle provenienti dalla cucina della mensa aziendale, previo passaggio in degrassatore, seguito da un trattamento secondario costituito da n. 2 filtri percolatori aerobici. Lo scarico autorizzato nell'atto in essere **S2** nel fossato stradale a fregio di via del Fantino viene dismesso.

Gli scarichi denominati **S3** e **S4** nell'atto in essere, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche

dei pluviali, non soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06, e recapitanti nel fosso Campagnola, vengono rinominati **S2** ed **S3**. È previsto un ulteriore scarico **S5**, in scolina perimetrale, derivante dalla raccolta delle acque meteoriche dei pluviali.

- **Emissioni in atmosfera**

- modifica sostanziale dell'emissione **E1**, con destinazione alle sole attività di saldatura e smerigliatura,
- modifica non sostanziale dell'emissione **E4**, con precisazione che i punti di emissione della centrale termica per il riscaldamento degli uffici e dell'opificio sono tre, uno per ogni bruciatore, e saranno denominati **E4a, E4b, E4c**;
- inserimento dei nuovi punti di emissione **E10, E12, E13, E14, E15, E17, E18** derivanti da emissioni asservite agli impianti pilota del reparto ricerca e sviluppo. Per queste emissioni, la Società in oggetto indica, esclusa la **E16**, la presenza di un sistema di abbattimento dedicato;
- inserimento del nuovo punto di emissione **E11**, derivante dal taglio al plasma, con sistema di abbattimento filtro a cartucce,
- dismissione del punto di emissione **E5**, derivante dalla tostatura, in quanto il collaudo degli impianti non viene più eseguito presso lo stabilimento della società.

- **Impatto acustico**

- modifica dell'impatto acustico generato dalle modifiche proposte.
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

– Visti

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– Visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore il titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione Unica Ambientale atto AUA DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019 adottato da Arpae;

– Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:

- Le acque derivanti da due servizi igienici posti sul retro del fabbricato e quelle provenienti dalla cucina della mensa aziendale, confluiranno in un unico scarico **S1**;
- Dismissione dello scarico autorizzato nell’atto in essere **S2**;

- Gli scarichi denominati **S3** e **S4** nell'atto in essere vengono rinominati **S2** ed **S3**.
  - Scarico **S5**, in scolina perimetrale, derivante dalla raccolta delle acque meteoriche dei pluviali
  - Modifica sostanziale dell'emissione **E1**;
  - Modifica non sostanziale dell'emissione **E4**;
  - inserimento dei nuovi punti di emissione **E10, E12, E13, E14, E15, E17, E18**
  - inserimento del nuovo punto di emissione **E11**
  - dismissione del punto di emissione **E5**
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto AUA DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019 adottato da Arpae;
- Vista la relazione tecnica di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera, PG/2021/66128 del 28/04/2021, con richiesta di integrazioni riguardanti le lavorazioni meccaniche dei metalli e sulle emissioni diffuse che potrebbero generarsi dall'attività anche a seguito delle modifiche che intende apportare;
- Visto il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Terre del Reno in merito all'impatto acustico e all'assetto urbanistico e sanitario delle emissioni in atmosfera, assunto al PG di Arpae in data 18/05/2021 con il n PG/2021/78506;
- Viste le integrazioni della Società in oggetto, trasmesse dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunta al PG di Arpae in data 04/06/2021 con il N. PG/2021/88361;
- Vista la Relazione Tecnica di Arpae – Servizio territoriale PG/2021/96097 del 18/06/2021, nella quale si evidenzia che i contenuti della documentazione integrativa presentata non appaiono differenti da quanto già presentato dalla ditta nella sua istanza iniziale e quindi ribadisce la propria richiesta di integrazioni in merito alle lavorazioni meccaniche dei metalli e alle emissioni diffuse;

- Vista la nota di proposta di preavviso di diniego di Arpae – SAC Ferrara PG/2021/100041 del 25/06/2021 trasmessa al SUAP del comune di Terre del Reno;
- Visto in preavviso di diniego inviato alla Società in oggetto, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e trasmesso per conoscenza dal SUAP del comune di Terre del Reno, assunto al PG di Arpae in data 01/07/2021 con il n. PG/2021/103185;
- Viste le osservazioni della Società in oggetto trasmesse dal SUAP del Comune di Terre del Reno e assunte al PG di Arpae in data 06/07/2021 con il n. PG/2021/105806;
- Vista la Relazione tecnica favorevole di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera, PG/2021/111000 del 15/07/2021/2021;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali".

## A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno alla Società **PETRONCINI IMPIANTI SPA** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Modena V.le Vittorio Veneto 2 – CF 02193410368 - ed impianto nel Comune di Terre del Reno Via del Fantino 2 – Sant'Agostino, per la modifica sostanziale dell'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA TORREFAZIONE DEL CAFFÈ ED AFFINI** autorizzata con atto di AUA DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019 adottato da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel fossato stradale a fregio di via del Fantino, è quello contrassegnato con **S1**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**.
2. nello scarico **S1**, nel fossato stradale a fregio di via del Fantino, confluiranno le acque derivanti da due servizi igienici posti sul retro del fabbricato, previo trattamento costituito da una fossa Imhoff ed un filtro anaerobico, e quelle provenienti dalla cucina della mensa aziendale, previo passaggio in degrassatore, seguito da un trattamento secondario costituito da n. 2 filtri percolatori aerobici.
3. poiché gli scarichi recapitano in un fosso stradale, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a mantenere il fossato sgombro ed a evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue nel canale recettore, garantendo il deflusso nello Scolo Fossa.
4. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle

acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso.

5. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti.
6. Gli scarichi, contrassegnati con le lettere **S2, S3 ed S5**, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A**, derivanti dalla raccolta delle acque meteoriche di dilavamento e dei pluviali, non sono soggetti a vincoli o prescrizioni derivanti dal D.Lgs. 152/06, di conseguenza i relativi recapiti nel fosso Campagnola e in scolina perimetrale, non necessitano di autorizzazione;

## B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **B** denominata **E1, E2, ed E11**;
2. Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	<b>E1</b> saldatura smerigliatura (modificata)	<b>E2</b> incollaggio	<b>E11</b> taglio al plasma (nuova)
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	8.800	3.500	7.500
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	10	20	10
Inquinanti (mg/Nm <sup>3</sup> )			
Materiale particellare	10	10	10
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	5	--	20
Monossido di Carbonio	5	--	5
Cromo VI e i suoi composti espressi come Cr	1	--	1
Nichel ed i suoi composti espressi come Ni	1	--	1
C.O.V. espressi come C-organico totale	--	50	--
Sistema di abbattimento	--	Filtro a cartucce	Filtro a cartucce

3. La Ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **E1, E2, ed E11** con frequenza almeno annuale.
4. per quanto riguarda le emissioni **E1 ed E11**:
  - 4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle emissioni **E1 ed E11**, deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo alla al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
  - 4.2. entro un termine massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto, le emissioni **E1 ed E11** devono essere messe a regime;
  - 4.3. dalla data di messa a regime delle emissioni **E1 ed E11**, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli al **Comune di Terre del Reno e ad Arpae**;
5. per quanto riguarda le emissioni **E6, E7, E8, E9, E10 (nuova), E12 (nuova), E13 (nuova), E14 (nuova), E15 (nuova), E16 (nuova), E17 (nuova) ed E18 (nuova)** derivanti dagli impianti pilota del reparto ricerca e sviluppo, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricomprese al punto jj) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V, e non abbisognano di autorizzazione;
6. per quanto riguarda l'emissione **E3** derivante da dalla cappa della cucina, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi in quanto ricompresa al punto e) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V, e non abbisogna di autorizzazione;
7. per quanto riguarda le emissioni **E4a, E4b ed E4c** relative agli impianti di combustione presenti nello stabilimento, dichiarati dalla Società in oggetto come impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono sottoposti al Titolo II della Parte V del D.Lgs.152/06;
8. In relazione alle lavorazioni meccaniche dei metalli che avvengono con impiego di olio emulsionabile, visti i quantitativi indicati dalla Società in oggetto, queste lavorazioni risultano ricomprese tra quelle di cui al punto a) dell'allegato IV - parte I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, le cui emissioni sono da considerarsi scarsamente rilevanti, come da art. 272 comma 1 del Decreto sopra citato. In relazione alle altre lavorazioni che la ditta dichiara di svolgere a secco, poiché tali lavorazioni non generano polveri secche ma eventualmente trucioli e scaglie per quanto riguarda la tornitura e la trapanatura, e non risultano esplicitamente ricomprese tra quelle indicate al punto 4.31 della DGR 1769/2010, si ritiene che

possano essere considerate scarsamente rilevanti, come da art. 272 comma 1 del D. Lgs.152/06 e s.m.i.

9. l'emissione **E5** è dismessa;
10. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
11. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
12. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
13. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta)
14. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.
15. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae **entro 24 ore** dall'accertamento.

16. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
17. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

L'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;

Le attività e le lavorazioni dovranno avvenire, per quanto fattibile, a portoni chiusi per limitare immissioni di rumore verso l'esterno;

Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e impianti sia interni che esterni, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;

Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (a motore dei camion spenti) e tramite idonea organizzazione delle attività;

Dovrà essere prodotto a fine lavori il collaudo acustico a conferma di quanto valutato con sistema previsionale, trasmettendo anche informazioni specifiche sul sistema di abbattimento acustico adottato per minimizzare l'impatto del taglio al plasma e del relativo ventilatore. La predetta documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Terre del Reno ed ad Arpae..

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP Comune di Ferrara, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale AUA DET-AMB-2019-1104 del 07/03/2019 adottato da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Terre del Reno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Terre del Reno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Terre del Reno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Terre del Reno .

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**